

N. 462

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore BITONCI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013 Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – I dati sull'evasione fiscale in Italia rimangono allarmanti.

Nel 2011, ultimo anno di rilevazione, secondo la Corte dei Conti, sono state constatate basi imponibili sottratte a tassazione per 49,5 miliardi di euro e un'imposta sul valore aggiunto (IVA) evasa per 44,8 miliardi di euro; sono state rilevate violazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per 7,1 miliardi di euro.

L'attività di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale si è intensificata in questi ultimi anni e lo testimoniano anche i dati sull'attività operativa nei confronti dei soggetti che sfruttano il lavoro nero e che non presentano affatto le dichiarazioni dei redditi e IVA.

In aumento sono anche i dati sul contrasto all'evasione e all'elusione fiscali internazionali. In questo scenario, importanza crescente riveste l'evasione da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, una volta aperta la partiva IVA e dopo aver lavorato qualche mese, scompaiono nel nulla, senza assolvere gli obblighi dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per limitare questo fenomeno il presente disegno di legge vuole introdurre l'obbligo di prestazione, da parte delle società e dei cittadini non comunitari, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, in favore dell'Agenzia delle entrate. Tale fideiussione, di valore non inferiore a 10.000 euro, ha lo scopo, infatti, di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività e viene restituita all'atto della cessazione dell'attività dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti dovuti.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma diciannovesimo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero».